

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)  
10 dicembre 1997

Causa T-134/96

**Hendrik Smets**  
**contro**  
**Commissione delle Comunità europee**

«Dipendenti – Giorni per il viaggio –  
Ricorso manifestamente privo di fondamento giuridico»

Testo completo in francese . . . . . II - 999

**Oggetto:** Ricorso diretto principalmente all'annullamento della decisione della Commissione 7 agosto 1995, che fissa i giorni per il viaggio del ricorrente per l'anno 1995 a due giorni.

**Esito:** Rigetto.

**Sunto dell'ordinanza**

Il 6 novembre 1991 la Commissione ha emanato la circolare amministrativa n. 26 bis (circolare n. 26 bis), che fissa le modalità di calcolo dei giorni per il viaggio dei dipendenti assegnati a sedi al di fuori della Comunità. Secondo il

punto II. 2 di tale circolare, ai dipendenti il cui luogo d'origine dista più di 2 000 km dalla sede di servizio sono riconosciuti otto giorni e mezzo per il viaggio.

Il ricorrente è capo della delegazione della Commissione nella Repubblica del Ciad, in servizio a N'Djamena. Poiché il suo luogo di origine si trova in Belgio, vale a dire a più di 2 000 km dalla sede di servizio, egli fruisce di otto giorni e mezzo per il viaggio conformemente alla circolare n. 26 bis.

Il 21 dicembre 1994 la Commissione ha emanato la direttiva interna n. 8798, relativa al rimborso delle spese di viaggio annuale e alla concessione dei giorni per il viaggio per congedo ordinario (direttiva interna). Il terzo comma, terzo e quarto trattino, della direttiva interna così recita:

«Per armonizzare l'applicazione delle disposizioni statutarie relative al rimborso delle spese di viaggio annuale dalla sede di servizio al luogo d'origine e i giorni per il viaggio concessi per il congedo ordinario, [l'autorità che ha il potere di nomina]:

(...)

- decide che, tenuto conto del carattere forfettario ed indivisibile dei giorni per il viaggio, questi ultimi vanno ridotti ai sensi dell'art. 7, secondo comma, dell'allegato V quando il dipendente interessato gode, anche per un solo viaggio, del rimborso delle spese di viaggio in aereo;
- decide, per quanto riguarda i dipendenti la cui sede di servizio e/o il cui luogo d'origine sono situati fuori dell'Europa, di fissare come giorni per il viaggio due giorni (48 ore), fermo restando che i dipendenti che dimostrano che il viaggio andata e ritorno non può essere effettuato nei termini accordati potranno fruire di giorni per il viaggio supplementari in funzione delle necessità».

La direttiva interna è entrata in vigore il 1° gennaio 1995.

Con decisione 7 agosto 1995, la Commissione ha attribuito al ricorrente un congedo totale di 97,5 giorni per l'anno 1995, comprendente, ai sensi della direttiva interna, due giorni per il viaggio.

Il 6 novembre 1995 il ricorrente ha proposto un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto contro tale decisione in quanto quest'ultima gli attribuiva due giorni per il viaggio.

Con decisione 17 aprile 1996 la Commissione ha respinto tale reclamo.

### **Sul merito**

*Sul primo motivo, relativo alla violazione della circolare n. 26 bis*

Il Tribunale rileva che emerge dalla stessa lettera della direttiva interna, in particolare dal terzo comma, quarto trattino, che, adottandola, l'autorità che ha il potere di nomina (l'«APN») ha manifestamente voluto disciplinare le modalità di calcolo dei giorni per il viaggio dei dipendenti la cui sede di servizio e/o il cui luogo d'origine si trovano al di fuori dell'Europa. Ne consegue che, al riguardo, la direttiva interna deve essere interpretata nel senso che sostituisce la circolare n. 26 bis a decorrere dal 1° gennaio 1995 (punto 21).

*Sul secondo motivo, relativo ad una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti*

Il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che l'amministrazione comunitaria, fornendogli precise assicurazioni, ha fatto sorgere in lui fondate speranze (punto 28).

Riferimento: Tribunale 17 dicembre 1992, causa T-20/91, Holtbecker/Commissione (Racc. pag. II-2599, punto 53); Tribunale 5 febbraio 1997, causa T-207/95, Ibarra Gil/Commissione (Racc. PI pag. II-31, punto 25)

Il solo fatto che il ricorrente, in base alla circolare n. 26 bis, abbia fruito di un tempo per il viaggio di otto giorni e mezzo durante molti anni non basta di per sé a creare in lui un legittimo affidamento nella conservazione dello stesso tempo di viaggio per gli anni successivi. Ciò è tanto meno ammissibile nel caso di specie in quanto, secondo l'art. 7, quinto comma, dell'allegato V dello Statuto, nel caso dei dipendenti la cui sede di servizio e/o il cui luogo d'origine si trovino al di fuori dell'Europa, i giorni per il viaggio sono fissati con decisione speciale, «tenuto conto delle necessità», le quali vanno determinate ogni volta a seconda dei mezzi di trasporto disponibili (punto 30).

Comunque, in un campo come quello di specie, il rispetto del principio di tutela del legittimo affidamento non può impedire l'applicazione di una nuova disciplina agli effetti futuri di situazioni sorte quando vigeva una normativa anteriore, in mancanza di impegni assunti dall'autorità pubblica (punto 31).

Riferimento: Corte 5 maggio 1981, causa 112/80, Dürbeck (Racc. pag. 1095, punto 48); Tribunale 26 ottobre 1993, cause riunite T-6/92 e T-52/92, Reinartz/Commissione (Racc. pag. II-1047, punto 85); Tribunale 22 giugno 1994, cause riunite T-97/92 e T-111/92, Rijnoudt e Hocken/Commissione (Racc. PI pag. II-511, punto 104); Tribunale 11 dicembre 1996, causa T-177/95, Barraux e a./Commissione (Racc. PI pag. II-1451, punto 47)

Quanto all'asserita violazione di un diritto quesito, il solo fatto che il ricorrente abbia fruito per più anni di otto giorni e mezzo come tempo di viaggio non può attribuirgli un diritto quesito alla conservazione dello stesso vantaggio per gli anni successivi (punto 32).

Riferimento: Reinarz/Commissione, citata, punto 84

*Sul terzo motivo, relativo alla violazione del principio di parità di trattamento*

Un dipendente non è legittimato ad agire nell'interesse della legge o delle istituzioni e può far valere, a sostegno di un ricorso di annullamento, solo le censure personali. Ne consegue che il Tribunale tiene conto dell'argomentazione del ricorrente solo in quanto la direttiva interna o la decisione 7 agosto 1995 abbia violato il principio di parità di trattamento per ciò che lo riguarda personalmente (punto 47).

Riferimento: Corte 30 giugno 1983, causa 85/82, Schloh/Consiglio (Racc. pag. 2105, punto 14); Corte 21 gennaio 1987, causa 204/85, Strogili/Corte dei conti (Racc. pag. 389, punto 9); Tribunale 25 settembre 1991, causa T-163/89, Sebastiani/Parlamento (Racc. pag. II-715, punto 24)

Se è vero che la direttiva interna ha adottato la stessa regola di base – vale a dire due giorni per il viaggio – per due categorie di dipendenti che fruiscono del rimborso delle spese di viaggio in aereo, ossia i dipendenti considerati dall'art. 8, n. 2, secondo comma, dell'allegato VII, la cui sede di servizio e il cui luogo d'origine si trovano in Europa e distano fra loro oltre 900 km e i dipendenti che, come il ricorrente, hanno luogo d'origine e/o sede di servizio fuori dell'Europa, per quanto riguarda i viaggi in aereo non si può tuttavia supporre che i giorni per il viaggio per i dipendenti che appartengono alla seconda categoria siano necessariamente maggiori di quelli dei dipendenti appartenenti alla prima categoria. Il fatto che l'APN abbia adottato tale regola, prevedendo nel contempo la possibilità di accordare ai dipendenti che prestano servizio fuori dell'Europa deroghe in

funzione delle necessità, non basta a dimostrare una violazione del principio di parità di trattamento nei confronti del ricorrente (punti 49-52).

*Sul quarto motivo, relativo a talune illegittimità nell'elaborazione della direttiva interna e alla carenza di motivazione*

La direttiva interna non costituisce una «disposizione generale di esecuzione» ai sensi dell'art. 110 dello Statuto, ma una decisione interna di carattere generale implicante una norma di comportamento indicativa che l'amministrazione si autoimpone (punto 65).

Riferimento: Corte 1° dicembre 1983, causa 190/82, Blomefield/Commissione (Racc. pag. 3981, punto 20); Corte 1° dicembre 1983, causa 343/82, Michael/Commissione (Racc. pag. 4023, punto 14); Tribunale 7 febbraio 1991, causa T-2/90, Ferreira de Freitas/Commissione (Racc. pag. II-103, punto 61)

Nulla vieta, in linea di principio, all'APN di stabilire, con una direttiva interna di carattere generale, norme per l'esercizio del potere discrezionale che le conferisce lo Statuto (punto 66).

Riferimento: Ferreira de Freitas/Commissione, citata, punto 61

La questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti prescritti dall'art. 190 del Trattato CE o dall'art. 25 dello Statuto dev'essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (punti 68 e 69).

Riferimento: Corte 25 ottobre 1984, causa 185/83, Regia Università di Groningen (Racc. pag. 3623, punto 38); Corte 25 giugno 1997, causa C-285/94, Italia/Commissione (Racc. pag. I-3519, punto 48); Tribunale 22 ottobre 1996, causa T-266/94, Skibsværftsforeningene a./Commissione (Racc. pag. II-1399, punto 230)

**Dispositivo:**

**Il ricorso è respinto.**